

STUDIO NOTARILE

DOTTOR  
SALVATORE CARUGATI

NOTAIO IN LEGNANO

DOTTOR  
GIUSEPPE GARBAGNATI

NOTAIO IN RHO

PARTI Comune di Busto Garzafio

COPIA Atto di convenzione ai sensi dell'art. 35. 7° comma della Legge n. 187/1978  
[REDACTED] per la costituzione e la  
[REDACTED] e i redditi all'atto  
del vigente piano di zona ex lege n. 167 in data 28.1.1978  
al n. 81037/3484 di ripartizione

ENR. SALVATORE CARUGATI Notaio  
ENR. GIUSEPPE GARDAGNATI Notaio  
P.O. LEGNANO - VIA S. DOMENICO 1  
TELEFONO (030) 74011 - 74012 - 74013  
CANCELLERIA - PARTITA IVA 04890400151

N. 91.037 di repertorio N. 3.451 di raccolta

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 - 7° COMMA - DELLA  
LEGGE 22 OTTOBRE 1971 N. 865 TRA IL COMUNE DI BUSTO  
GAROLFO E LA SOCIETA' [REDACTED]


[REDACTED] - s.r.l. con sede in [REDACTED] LA CONCESSIONE E  
LA REGOLAMENTAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE DI AREE  
INDIVIDUATE NELL'AMBITO DEL VIGENTE PIANO DI ZONA EX  
LEGE 18 APRILE 1962 N. 167.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentottantaquattro oggi ventotto del mese di gen-  
naio in Legnano, via San Domenico n. 1, nel mio studio.

Avanti a me dottor Salvatore Carugati Notaio in Legnano, iscritto  
presso il Collegio Notarile di Milano, senza l'assistenza dei testimoni  
perchè le Parti che hanno i requisiti di Legge fra loro d'accordo e col  
mio consenso vi hanno rinunciato -



Sono personalmente comparsi i Signori:



Registrato a Legnano  
il 28/01/84  
di N. 105 Serie 10  
Atti Pubblici  
con L. 12/000  
di cui L. 1/84



Todeschini di Milano, a quanto infra debitamente autorizzato in forza di deliberazione assunta dal Consiglio di Amministrazione della Società stessa nella seduta del dì 1 settembre 1983 delibera che in estratto da me certificato conforme in data odierna al n. 91.036 ----- di repertorio, si allega a quest'atto sotto la lettera "A" a farne parte integrante e sostanziale;

CASTOLDI Rag. VITTORIO nato a Busto Garolfo il 16 luglio 1940 e domiciliato per la carica in Busto Garolfo, presso la Casa Comunale, impiegato, che interviene al presente atto non altrimenti che nella sua qualità di Sindaco pro-tempore e quindi nell'esclusivo interesse ed in rappresentanza del detto Comune (codice fiscale - 00873100150), a quanto infra debitamente facoltizzato in forza della deliberazione Consiliare n. 17 del 3 marzo 1983, divenuta esecutiva a' sensi dell'articolo 8 delle Legge Regionale 8 febbraio 1982 n. 12, delibera che in copia certificata conforme d'Ufficio si allega al presente atto sotto la lettera "B" a farne parte integrante e sostanziale, concernente la assegnazione del diritto di superficie alla Società  ERATI-  
 5 - s.r.l." di aree individuate nell'ambito del vigente piano di zona ex Legge 18 aprile 1962 n. 167, per intervento costruttivo, con contestuale adozione dello schema di convenzione, siccome previsto dall'articolo 35 - 7° comma - della Legge 22 ottobre 1971 n. 865.

Detti Componenti della cui identità, qualifiche e poteri io Notaio sono certo per il presente atto,

pre messo

- che il Comune di Busto Garolfo con la citata e qui allegata delibera consiliare n. 17 del 3 marzo 1983 ha individuato le aree necessarie per un intervento costruttivo di edilizia economica e popolare;

- che il Comune di Busto Garolfo ha acquistato, con maggior superficie, con atto da me autenticato in data 7 febbraio 1983 al n. 79211 di repertorio, registrato a Legnano il 21 febbraio 1983 al n. 704 - Serie 2° - Atti Privati - e trascritto a Milano 2° il 3 marzo 1983 ai nn. 12863/10917, un'area posta in Comune di Busto Garolfo che, giusta le risultanze del tipo di frazionamento redatto sull'estratto di mappa n. 19995 dell'anno 1983, numero protocollo tipo 6/83, approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Milano il 24 marzo 1983, che,

visto approvato e sottoscritto dalle Parti e da me Notaio si allega a questo atto sotto "C" andrà a -----

distinguersi a Catasto al foglio 20 (venti) coi mappali 208 (duecentotto) - seminativo di classe 2° - di ett. 0.32.50 (are trentadue e centiare cinquanta) e 421 (quattrocentoventuno) - seminativo di classe 2° - di ett. 0.07.60 (are sette e centiare sessanta)

- che la Cooperativa di cui si parla si prefigge lo scopo esclusivo della costruzione di alloggi di tipo economico e popolare da assegnare ai Soci, sia nella forma della locazione che in quella di proprietà;

- che l'Amministrazione Comunale di Busto Garolfo, con la citata e qui allegata delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 3 marzo 1983 ha accolto l'istanza della Cooperativa di cui si parla tendente ad ottenere la concessione del diritto di superficie delle aree individuate nell'ambito del vigente piano di zona ex Lege 18 aprile 1962 n. 167, al



Case Popolari della Provincia di Milano ed indi, a salto sporgente, il mappale 207 di proprietà del Comune di Busto Garolfo, tutti i detti mappali del foglio 20.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso anche alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti concessi alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Si dà atto che le aree di cui sopra sono comprese tra quelle utilizzabili edificativamente nel Piano Pluriennale di Attuazione attualmente in vigore nel Comune di Busto Garolfo.

All'area suddescritta compete una volumetria di metri cubi 4736 (quattromilasettecentotrentasei) sulla quale la Cooperativa concessionaria si obbliga a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, edifici residenziali per una volumetria massima complessiva non superiore a quella sopra indicata.

Art.2) La durata della concessione di cui al precedente articolo si viene fissata in anni 99 (novantanove) a partire da oggi. Alla scadenza la concessione dell'area in diritto di superficie sarà rinnovabile per altri anni 99 (novantanove) solo nel caso in cui gli edifici costruiti siano ritenuti abitabili dal Consiglio Comunale e nel caso in cui, in base con gli strumenti urbanistici all'atto del rinnovo, il costo di rinnovo della concessione, il corrispettivo dovuto al Comune sarà determinato in misura pari al 7% (sette per cento) del costo della costruzione, valutato al momento della stipula della presente convenzione. Alla scadenza della concessione gli immobili costruiti e


le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

La Cooperativa si obbliga a conservare in buona condizione, per tutta la durata della concessione, gli immobili realizzati, effettuando i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Tale obbligo sarà trasmesso dalla Cooperativa medesima ai suoi aventi causa.

Art.3) Il corrispettivo per la superiore cessione del diritto di superficie è determinato in Lire 46.458.042.= (quarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilaquarantadue), pari al costo sostenuto dal Comune per l'acquisizione dell'area di cui sopra e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria più i relativi interessi passivi, all'esecuzione (quota parte) delle opere di urbanizzazione primaria già eseguite dal Comune più i relativi interessi passivi ed alla progettazione (quota parte) del comprensorio del piano di edilizia economica e popolare più i relativi interessi passivi, somma che il Comune dichiara di avere prima d'ora ricevuto dalla Cooperativa mediante versamento dalla stessa effettuato alla Tesoreria Comunale in data 19 gennaio 1984 con quietanza n. 1801 ----- rilasciando di conseguenza alla stessa ampia e finale quietanza di saldo e liberazione.

Art.4) A titolo di pagamento delle spese per le ulteriori opere di urbanizzazione primaria, determinate in Lire 2.450.= (duemilaquattrocentocinquanta) per ogni metro cubo realizzando ed a titolo di



contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria da effettuarsi a cura del Comune, determinato in Lire 1.870.= (milleottocentosettanta) per ogni metro cubo realizzando, essendo il volume realizzabile pari a metri cubi 4736 (quattromilasettecentotrentasei), la Cooperativa dichiara di avere versato alla Tesoreria Comunale la somma liquida e contante di Lire 20.459.520.= (ventimilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoventi) giusta quietanza n. 1800 del 18 gennaio 1984, così come conferma anche il qui intervenuto Sindaco.

Art.5) I lavori di costruzione degli edifici dovranno avere inizio entro un anno da oggi e dovranno essere ultimati entro due anni dal dì in cui ebbero inizio. I lavori si intenderanno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Cooperativa e da inviarsi da questa al Comune.

I termini di inizio ed ultimazione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta della Cooperativa, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore. Nell'ipotesi in cui, malgrado eventuali proroghe concesse, gli edifici non fossero ultimati nei termini previsti, il Consiglio Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione, dopo aver comunque applicata una penalità pari a Lire 50.000.= (cinquantamila) per ogni giorno di ritardo nella ultimazione degli stessi.

Art.6) Gli alloggi realizzati dalla Cooperativa saranno assegnati in proprietà ai Soci della stessa. I requisiti per la assegnazione degli



alloggi, la determinazione del loro prezzo di assegnazione, la revisione del prezzo medio di prima cessione e/o assegnazione, il prezzo di trasferimenti eventuali successivi al primo, i requisiti soggettivi dei futuri assegnatari, le possibilità di alienazione dell'immobile assegnato e la locazione eventuale di essi nonché le conseguenze dipendenti dalla inosservanza degli obblighi stabiliti nel presente atto e nella convenzione ad esso allegata avverranno in conformità ai criteri stabiliti dai commi e) ed f) dello schema di convenzione succitato.

Art.7) Il Comune si impegna ad eseguire o completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento della Cooperativa in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

Art.8) Viene garantita dal Comune cedente la piena proprietà e disponibilità del terreno ceduto e la sua libertà da pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli.

Art.9) Il possesso ed il godimento del terreno oggetto del presente atto decorreranno a favore della Cooperativa cessionaria con oggi con analogo decorrenza dei frutti e degli oneri.

Art.10) Si autorizza la trascrizione del presente atto ed il Comune rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale possa a lui eventualmente competere, esonerato il Signor Conservatore dei Registri Immobiliari competente dall'obbligo di iscrivere e da ogni responsabilità al riguardo.

Art.11) Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti tutte sono

a carico della Cooperativa, la quale intende avvalersi delle agevolazioni fiscali previste dal T.U. sull'edilizia economica e popolare del 28 aprile 1938 n. 1165, dalla Legge 14 febbraio 1963 n. 60, dagli articoli 66 e 74 della Legge 22 ottobre 1971 n. 865, dall'articolo 32 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, salvo altre.

I Componenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.

E richiesto io Notaio ho redatto questo atto del quale ho dato lettura ai Componenti che approvandolo e confermandolo con me lo sottoscrivono.

Consta di tre fogli scritti in parte con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me per pagine nove fin qui.

F.TO [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

Dr. SALVATORE CARUGATI Notaio

SCHEMA DI CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA  
LEGGE 22/10/1971 N° 865 FRA IL COMUNE DI BUSTO GA-  
ROLFO E LA COOPERATIVA [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] - PER LA CON-  
CESSIONE IN DIRITTO DI SUPERFICIE DI UN'AREA INCLU-  
SA NEL VIGENTE PIANO DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLA-  
RE TERRITORIO DEL COMUNE DI BUSTO GAROLFO -

.....

a) Il Comune di Busto Garolfo concede alla Cooperati-  
va [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] il diritto di superficie sull'area  
indicata in Catasto di Busto Garolfo al:

- Foglio 20 porzione del mappale n° 1a circa mq.865;

- Foglio 20 porzione del mappale n° 208 circa

mq. 2.985;

per complessivi circa mq.3.850, come meglio indica-

to in tinta nella allegata planimetria n°1, allo

scopo di realizzare n°16 alloggi di tipo econo ico

popolare come da progetto favorevolmente esaminato

dalla Commissione Comunale per l'Edilizia nella se-

duta del 22/I/1983, che si allega alla presente Con-

venzione quale allegato n°2.

b) La concessione del diritto di superficie è regolata dalle seguenti condizioni:

1) pagamento del prezzo di f. 44.980.040 pari al costo sostenuto dal Comune per:

- l'acquisizione delle aree destinate alla realizzazione delle residenze e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria più i relativi interessi passivi;

- l'esecuzione ( quota parte) delle opere di urbanizzazione primaria già eseguite dal Comune più i relativi interessi passivi;

- la progettazione (quota parte) del comprensorio P.S.E.P. più i relativi interessi passivi, da effettuarsi al momento della stipulazione del relativo atto;

2) pagamento delle spese per le ulteriori opere di urbanizzazione primaria (f.2.450/mc.) e della quota parte degli oneri per le opere di urbanizzazione secondaria (f.1.870/mc.), in proporzione al volume realizzabile (mc.4.736), valutate in complessive f.20.459.520.= da effettuarsi al momento della stipulazione del relativo atto;

c) La Cooperativa 

si impegna a realizzare sull'area predetta la costruzione di n°16 alloggi aventi le caratteristiche co

struttive e tipologiche risultanti dal progetto allegato;

d) La Coop. [REDACTED] si impegna a dare inizio ai lavori entro e non oltre un anno dalla data della firma della presente convenzione ed ad ultimarli entro due anni dall'inizio dei lavori.

e) La Coop. [REDACTED] si impegna ad assegnare in diritto di superficie gli alloggi costruiti sull'area cedutale dal Comune ai Soci, i quali dovranno avere i requisiti indicati dall'art.5 del Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°34 del 16/6/1977 (vista la Deliberazione di Giunta Municipale n°171 del 19/5/1977), n°90 del 10/12/1979 e successive modifiche ed integrazioni, e con l'obbligo per ogni assegnatario di non trasferire il diritto di superficie per un periodo di anni 10 dalla data del rilascio della licenza di abitabilità, ai seguenti prezzi:


£. 700.000./mq.



(Salvo revisione dei prezzi contrattuali)

Decorso tale periodo di tempo, il Socio assegnatario dell'alloggio, potrà trasferire il diritto di superficie esclusivamente a favore di soggetti aventi i



se ai disposti del Decreto del Presidente della Repubblica 30/12/1972 n°1035 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;

g) in caso di inosservanza delle condizioni contenute nella presente convenzione, la Cooperativa 

 , sarà soggetta alle seguenti sanzioni:

- penalità di £. 50.000 per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione degli edifici,

h) il Consiglio Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della concessione:

- in caso di mancata ultimazione degli edifici nei termini previsti, malgrado eventuali proroghe concesse.

i) Per quanto non previsto nel presente atto valgono le norme dell'art.35 della legge n°865/1971 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni degli articoli 952 e seguenti del Codice Civile.

1) La durata della concessione dell'area in diritto di superficie resta stabilita in anni 99.

La concessione dell'area in diritto di superficie sarà rinnovabile per uguale periodo di tempo solo nel caso in cui gli edifici esistenti siano ritenuti abitabili a giudizio del Consiglio Comunale e non siano in contrasto con lo strumento urbanistico vi-

genti all'atto del rinnovo.

In caso di rinnovo della Concessione, il corrispettivo dovuto al Comune é determinato in misura pari al 5% del costo della costruzione, valutato al momento di scadenza della convenzione.

Allo scadere delle concessioni, gli immobili costruiti e le loro pertinenze passeranno di proprietà dell'Ente proprietario dei suoli.

m) Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a totale carico dell'acquirente.

n) Le parti chiedono l'applicazione dei benefici fiscali previsti dalle norme vigenti.

Fatto, letto e sottoscritto in segno di piena e completa approvazione.

Le parti

P. 

p. Comune di Busto Garolfo

IL SINDACO

(Castoldi rag. Vittorio)

---

**Ispezione telematica**

n. T1 47063 del 02/07/2025

Inizio ispezione 02/07/2025 11:28:07

Richiedente CRCNGL

Tassa versata € 4,00

---

**Nota di trascrizione***Registro generale n.* 17820*Registro particolare n.* 14922*Data di presentazione* 25/02/1984

---

La formalità e' stata validata dall'ufficio

**Dott. SALVATORE CARUGATI Notaio**  
**Dott. GIUSEPPE GARBAGNATI Notaio**  
 20025 LEGNANO - VIA S. DOMENICO, 1.  
 TELEFONO (0331) 543161 - 549250 - 598590  
 CODICE FISCALE - PARTITA IVA 04491290153

ALLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI

MILANO 2°

NOTA PER LA TRASCRIZIONE

A FAVORE DI

29-12-89

" [REDACTED] "

E CONTRO

79-80

216.68

COMUNE DI BUSTO GAROLFO (codice fiscale - 00873100150).

TITOLO

- Convenzione ai sensi dell'Art. 35 - 7° Comma - della Legge 22

ottobre 1971 N. 865 tra il Comune di Busto Garolfo e la Società

" [REDACTED] per la

concessione e la regolamentazione del diritto di superficie di aree

individuate nell'ambito del vigente piano di zona ex lege 18 aprile

1962 n. 167 ricevuta il 28.1.1984 al N. 91037/3481 di repertorio dal

Notaio Salvatore Carugati di Legnano, ivi registrata il 15.2.1984 al N.

405 - Serie 1° - Atti Pubblici.

Dal contesto del citato atto, che qui integralmente si trascrive per

quanto occorrer possa, risulta quanto segue:

Art.1) in forza del trascrivendo atto il Comune di Busto Garolfo ha

concesso alla " [REDACTED] "

s.r.l." con sede in Milano, la quale ha acquistato ai sensi dell'articolo

35, comma 11°, della Legge 22 ottobre 1971 n. 865 il diritto di

superficie sul terreno residenziale di sua proprietà posto in Comune

di Busto Garolfo e distinto in quei registri di Catasto Terreni al foglio

	17820
	14922
	25 FEB. 1984
TOTALE	1000
Emolumenti	3000
TOT. GEN.	1000

66138088

20 (venti) con i mappali 208 (duecentotto) di ett. 0.32.50 (are trentadue e centiare cinquanta) e 421 (quattrocentoventuno) di ett. 0.07.60 (are sette e centiare sessanta).

A misura particolare complessiva esteso metri quadrati 4020,67 (quattromilaventi e sessantasette).

Coerenze a corpo: a nord-est, per un primo tratto, il mappale 426 destinato a parcheggio ed indi il mappale 427 destinato a "zona commerciale"; a sud-est via Pascoli da cui si ha l'accesso; a sud il mappale 1; a sud-ovest il mappale 407; a nord-ovest, per un primo tratto, i mappali 237 e 238 di proprietà dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari della Provincia di Milano ed indi, a salto sporgente, il mappale 207 di proprietà del Comune di Busto Garolfo, tutti i detti mappali del foglio 20.

Salvo errore e come meglio in fatto.

Il diritto di superficie sopra concesso si intende esteso anche alla utilizzazione del sottosuolo nei limiti concessi alla esecuzione delle opere previste dai progetti approvati dal Comune.

Si è dato atto che le aree di cui sopra sono comprese tra quelle utilizzabili edificativamente nel Piano Pluriennale di Attuazione attualmente in vigore nel Comune di Busto Garolfo.

All'area suddescritta compete una volumetria di metri cubi 4736 (quattromilasettecentotrentasei) sulla quale la Cooperativa concessionaria si è obbligata a realizzare nei tempi e con le caratteristiche più oltre indicate, edifici residenziali per una volumetria massima complessiva non superiore a quella sopra indicata.

Art.2) La durata della concessione di cui al precedente articolo 1) è stata fissata in anni 99 (novantanove) a partire dalla data dell'atto. Alla scadenza la concessione dell'area in diritto di superficie sarà rinnovabile per altri anni 99 (novantanove) solo nel caso in cui gli edifici esistenti siano ritenuti abitabili dal Consiglio Comunale e non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici all'atto del rinnovo. In caso di rinnovo della concessione, il corrispettivo dovuto al Comune sarà determinato in misura pari al 5% (cinque per cento) del costo della costruzione, valutato al momento della scadenza della succitata convenzione. Alla scadenza della concessione gli immobili costruiti e le loro pertinenze diverranno automaticamente di proprietà dell'Ente proprietario del suolo, senza pagamento di indennità alcuna da parte del medesimo.

La Cooperativa si è obbligata a conservare in buona condizione, per tutta la durata della concessione, gli immobili realizzati, effettuando i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Tale obbligo sarà trasmesso dalla Cooperativa medesima ai suoi aventi causa.

Art.3) Il corrispettivo per la superiore cessione del diritto di superficie è stato determinato in Lire 46.458.042.= (quarantaseimilioniquattrocentocinquantottomilaquarantadue), pari al costo sostenuto dal Comune per l'acquisizione dell'area di cui sopra e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria più i relativi interessi passivi, all'esecuzione (quota parte) delle opere di urbanizzazione primaria già eseguite dal Comune più i relativi interessi passivi ed alla

LU138089

progettazione (quota parte) del comprensorio del piano di edilizia economica e popolare più i relativi interessi passivi, somma che il Comune ha dichiarato di avere già ricevuto dalla Cooperativa.

Art.4) A titolo di pagamento delle spese per le ulteriori opere di urbanizzazione primaria, determinate in Lire 2.450.= (duemilaquattrocentocinquanta) per ogni metro cubo realizzando ed a titolo di contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria da effettuarsi a cura del Comune, determinato in Lire 1.870.= (milleottocentoseventanta) per ogni metro cubo realizzando, essendo il volume realizzabile pari a metri cubi 4736 (quattromilasettecentotrentasei), la Cooperativa ha dichiarato di avere versato alla Tesoreria Comunale la somma liquida e contante di Lire 20.459.520.= (ventimilioniquattrocentocinquantanovemilacinquecentoventi).

Art.5) I lavori di costruzione degli edifici dovranno avere inizio entro un anno dalla data dell'atto e dovranno essere ultimati entro due anni dal dì in cui ebbero inizio. I lavori si intenderanno iniziati quando saranno iniziate le opere di fondazione ed ultimati alla data del relativo verbale da redigersi da parte della Cooperativa e da inviarsi da questa al Comune.

I termini di inizio ed ultimazione dei lavori potranno essere prorogati, a richiesta della Cooperativa, per comprovati motivi di necessità o di forza maggiore. Nell'ipotesi in cui, malgrado eventuali proroghe concesse, gli edifici non fossero ultimati nei termini previsti, il Consiglio Comunale avrà la facoltà di dichiarare la decadenza della

concessione, dopo aver comunque applicata una penalità pari a Lire 50.000.= (cinquantamila) per ogni giorno di ritardo nella ultimazione degli stessi.

Art.6) Gli alloggi realizzati dalla Cooperativa saranno assegnati in proprietà ai Soci della stessa. I requisiti per la assegnazione degli alloggi, la determinazione del loro prezzo di assegnazione, la revisione del prezzo medio di prima cessione e/o assegnazione, il prezzo di trasferimenti eventuali successivi al primo, i requisiti soggettivi dei futuri assegnatari, le possibilità di alienazione dell'immobile assegnato e la locazione eventuale di essi nonchè le conseguenze dipendenti dalla inosservanza degli obblighi stabiliti nel trascrivendo atto e nella convenzione ad esso allegata avverranno in conformità ai criteri stabiliti dai commi e) ed f) dello schema di convenzione succitato.

Art.7) Il Comune si è impegnato ad eseguire o completare le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità dell'insediamento della Cooperativa in tempo utile affinché le stesse risultino ultimate e completamente agibili al momento della consegna degli alloggi agli aventi diritto.

Le parti hanno rinunciato ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale.

*M. Rossi*

00138090



UL138091

